

**Parere in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti<sup>(1)</sup>**

(90/C 75/05)

Il Consiglio, in data 25 settembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Energie, questioni nucleari e ricerca», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Frandi, in data 1° dicembre 1989.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 31 gennaio 1990, nel corso della 273<sup>a</sup> sessione plenaria, senza voti contrari e con 4 astensioni, il seguente parere.

**1. Osservazioni preliminari**

1.1. Il Comitato ha ritenuto opportuno formulare, nell'ambito del presente parere, talune osservazioni riguardanti non solo la proposta di direttiva in ordine alla quale è stato formalmente consultato (Direttiva del Consiglio concernente il transito del gas naturale sulle grandi reti) ma anche alcune prime considerazioni sulla comunicazione ad essa acclusa dal titolo «Verso il completamento del mercato interno del gas».

1.2. Il Comitato è convinto che sulla parte relativa al *Common carrier* si potrà esprimere un punto di vista di merito solo dopo che la Commissione avrà concluso gli approfondimenti in corso sui costi e benefici del sistema e presentato una proposta concreta sul tema.

1.3. Ciò premesso, la comunicazione presentata dalla Commissione si prefigge l'obiettivo di realizzare un mercato del gas più aperto ed orientato verso l'instaurazione di una maggiore concorrenza tra i diversi tipi di gas ed all'interno del settore del gas. In tale ottica, la Commissione prende in considerazione delle iniziative che riguardano i tre aspetti seguenti:

- l'adozione di una direttiva che stabilisca le modalità di applicazione del diritto di transito tra società del gas della Comunità sulla rete ad alta pressione della Comunità,
- l'instaurazione di una procedura di consultazioni con tutti gli ambienti interessati per definire le condizioni in base alle quali generalizzare l'accesso di terzi (soprattutto distributori pubblici e/o consumatori industriali) alle reti di trasporto,
- la promozione della dimensione comunitaria negli investimenti in materia di trasporto del gas.

1.4. Per quanto attiene al terzo aspetto, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento separata<sup>(2)</sup>, in merito alla quale è stato chiesto il parere del Comitato, parere che verrà formulato separatamente.

**2. Osservazioni di carattere generale sulla comunicazione**

2.1. Il Comitato sottolinea che il completamento del mercato interno dell'energia nel settore del gas va perseguito garantendo, tuttavia, che gli investimenti e la sicurezza dell'approvvigionamento non abbiano a soffrire contraccolpi dovuti a rischi agguintivi dipendenti dalla particolarità del mercato del gas naturale.

2.2. I vincoli tecnici (punte giornaliere e stagionali di consumo) di questo mercato impongono l'adozione di un sistema complesso di infrastrutture di vario tipo per risolvere i problemi che sorgono sia nel trasporto che nello stoccaggio. Tale dato è un elemento essenziale del sistema e concorre alla determinazione della parte più composita dei costi.

2.3. Né bisogna sottovalutare che i costi di prospezione e di coltivazione sono tanto rilevanti da dover richiedere generalmente la costituzione di consorzi tra i pochi operatori del settore.

2.4. È inoltre necessario considerare attentamente l'impatto sulla sicurezza e sull'economicità, che potrà ripercuotersi su tutte le categorie di consumatori, in conseguenza del regime propugnato, con l'opzione in causa, nell'approvvigionamento comunitario di gas naturale (che dipende per oltre il 40% da paesi non comunitari).

2.5. È il caso di ricordare in questo contesto le peculiarità dell'approvvigionamento del gas naturale e dell'entità degli investimenti ad esso necessari, che richiedono la stipula di accordi di lungo termine fra produttori di gas e compratori, al fine di assicurare sufficienti garanzie per il ripagamento delle somme investite (per le varie fasi della produzione, trasporto, distribuzione e stoccaggio). Normalmente queste somme sono reperite sul mercato internazionale.

2.6. Ciò premesso, il Comitato si compiace per lo sforzo intrapreso dalla Commissione che tende a realizzare una strategia complessiva in campo energetico finalizzata alla costruzione di un mercato unico.

<sup>(1)</sup> GU n. C 247 del 28. 9. 1989, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 250 del 3. 10. 1989, pag. 5.

2.7. Il Comitato non intende rifiutare in linea di principio l'affermazione che un sistema di approvvigionamento aperto e flessibile sembri offrire più vantaggi che svantaggi. Esso ritiene tuttavia che questi aspetti del problema richiedono che siano portati ad una conclusione finale gli approfondimenti prospettati dalla Commissione, in ordine a tutti i fattori — positivi e negativi — che condizionano l'opzione in causa.

2.8. Una tale richiesta era stata peraltro già formulata nella relazione informativa della Sezione «Energia, questioni nucleari e ricerca» in merito a «La politica energetica della Comunità e il completamento del mercato interno» in questi termini:

«La Commissione delle Comunità europee dovrebbe per conseguenza procedere ad uno studio approfondito del problema della coesistenza di un sistema di concessioni esclusive di trasporto del gas naturale con il principio dell'accesso dei consumatori terzi alle reti di gasdotti (sistema del *common carrier*) o mediante appositi contratti di permuta, sempre nella salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'economicità degli investimenti.»

2.9. Occorre peraltro considerare che il mercato internazionale è caratterizzato da un ristretto oligopolio di produttori. Ne consegue che il moltiplicarsi del numero dei compratori rischierebbe di portare vantaggi esclusivamente al ristretto numero di produttori. D'altra parte si deve anche considerare che l'apertura verso una maggiore concorrenza di mercato potrà richiedere una maggiore efficienza e razionalizzazione degli esistenti sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale con effetti positivi sui costi e sui prezzi al consumo.

2.10. Sarebbe poi necessario dedicare un punto specifico a questo tema per definire nella maniera più precisa possibile la figura del «terzo» e sulle garanzie di affidabilità che questo deve dimostrare per garantire stabilità e comunità di impegno.

2.11. Si deve considerare positivamente l'esigenza di sviluppare ulteriormente il sistema di interconnessione a livello europeo del sistema di trasporto e stoccaggio mentre deve essere sviluppata una riflessione più approfondita sulle modalità di stipula dei contratti e della trasparenza ricercando magari forme di contrattazione a livello di consorzio di approvvigionatori, trasportatori e grandi consumatori della CEE nel rispetto delle norme comunitarie. Tutto quanto proposto nella 3a parte (approccio graduale al problema) sembra ispirato a criteri di prudenza data la complessità del tema e induce la Commissione a proporre per l'immediato un progetto di direttiva per il transito, mentre chiede di approfondire il tema dei terzi.

2.12. A tal fine viene proposta la costituzione di organismi rappresentativi per l'operatività delle modalità di transito e la costituzione di comitati per la consultazione e la valutazione in merito all'accesso di terzi. Si ritiene che l'accoglimento di tali proposte richieda un approfondimento delle modalità relative alle loro strutture e rappresentatività.

2.13. Nei paragrafi che precedono, il Comitato, pur formulando talune condizioni, ha espresso il proprio accordo in merito all'approccio graduale proposto dalla Commissione per far coronare dal successo l'apertura del mercato del gas naturale nella Comunità, e le cui grandi linee sono illustrate nella terza parte della comunicazione sopra menzionata.

2.14. La proposta di direttiva, che costituisce il primo aspetto di tale impostazione, dà tuttavia adito a numerose osservazioni che inducono il Comitato a formulare qui di seguito numerose proposte intese a modificare ovvero a completare il testo della Commissione.

### 3. Osservazioni particolari sulla proposta di direttiva

#### 3.1. Articolo 2, primo paragrafo

3.1.1. Considerato che la proposta di direttiva si prefigge la definizione della modalità necessarie per garantire la libera circolazione del gas naturale all'interno della Comunità oltre le frontiere nazionali, in vista del consolidamento dell'integrazione del mercato europeo del gas, sarebbe opportuno modificare il primo paragrafo dell'articolo 2 rendendolo più preciso al riguardo, e completandolo come segue:

«Ai fini della presente direttiva, per transito di gas naturale tra grandi reti si intende ogni operazione di trasporto di gas naturale tra Stati membri rispondente alle seguenti condizioni: (...).»

#### 3.2. Articolo 2, primo paragrafo, lettera b)

3.2.1. Il Comitato ritiene che la formulazione di tale punto, con il riferimento alle imprese di gas degli Stati membri, sia fonte di ambiguità e possa indurre a credere che solo il trasporto di gas naturale effettuato tra imprese di gas pubbliche, nazionali o regionali, rientri nel campo d'applicazione della proposta di direttiva.

3.2.2. Anche se nella maggior parte degli Stati membri le imprese in parola sono di completa proprietà dello Stato, in taluni altri (Belgio e Paesi Bassi) si tratta invece di imprese a partecipazione statale ed in altri ancora di imprese private (Regno Unito e Repubblica federale di Germania).

3.2.3. Si propone pertanto di modificare il testo come segue:

«b) il trasporto è effettuato tra imprese del gas che operano negli Stati membri.»

#### 3.3. Articolo 3, paragrafo 2

3.3.1. Il Comitato non vede per quale ragione tutte le richieste di transito, comprese quelle per le quali

intervenire un accordo tra gli enti responsabili delle reti interessate, debbano costituire oggetto di una precedente comunicazione alla Commissione ed alle autorità nazionali competenti.

3.3.2. Al fine di evitare un eccesso di formalità amministrative, il Comitato propone che la notifica venga limitata alle richieste per le quali non è stato raggiunto un accordo dopo il periodo di 12 mesi previsto dalla direttiva affinché possa essere applicata la procedura prevista all'articolo 4. Negli altri casi, dovrebbe essere sufficiente una notifica a posteriori per ottenere la necessaria trasparenza.

#### 3.4. Articolo 3, secondo paragrafo, terzo trattino

3.4.1. Si propone anche di completare questo trattino come segue:

« (...) nella remunerazione del transito si deve tener conto dell'ammortamento degli impianti utilizzati, dei costi di esercizio delle responsabilità (...) contrattuali sulla qualità, nonché di un giusto profitto.»

#### 3.5. Articolo 5

3.5.1. Il Comitato si chiede quale sia l'utilità dell'articolo 5 della proposta di direttiva che costituisce una mera dichiarazione di intenzione, da parte della Commissione, di presentare, successivamente ed all'occorrenza, delle proposte al Consiglio in vista dell'adozione delle disposizioni complementari che disciplinano le modalità del transito comunitario.

3.5.2. Il Comitato ritiene inoltre tale disposizione inopportuna nella misura in cui può fare apparire la proposta di direttiva come un primo passo che comporti successivamente, in modo più o meno surrettizio, l'introduzione automatica di un sistema per l'accesso dei terzi alla rete di trasporto di gas naturale nella Comunità *common carrier*.

3.5.3. In realtà, analogamente alla Commissione che afferma la propria intenzione di mettere in atto proce-

sure adeguate a questo scopo, il Comitato è convinto della necessità di proseguire studi e consultazioni approfonditi in materia con tutti gli ambienti economici e sociali interessati.

3.5.4. Di conseguenza, si propone di sopprimere l'articolo 5 della direttiva, nonché l'ultimo considerando ad esso connesso, e di modificare il penultimo considerando eliminando il seguente brano di frase:

« (...) per realizzare questa prima tappa del mercato interno dell'energia, in condizioni di concorrenza soddisfacenti, ... »

3.6. Nella comunicazione, la Commissione precisa di voler creare un organismo rappresentativo degli enti responsabili delle reti ad alta pressione, incaricato di assisterla nell'applicazione della direttiva. A tale comitato competeranno due funzioni (descritte in modo più circostanziato alla pagina 13, punto 21 della comunicazione), ovvero:

- assistere la Commissione nello studio delle condizioni per un maggiore ricorso al transito, e
- favorire, in caso di difficoltà, attraverso la conciliazione, la ricerca di un accordo tra le reti interessate da operazioni di transito di interesse comune.

3.6.1. Il Comitato si stupisce del fatto che la proposta di direttiva non faccia alcun riferimento a questo organismo o al ruolo che la Commissione intende affidargli in materia di applicazione della direttiva.

3.6.2. Il Comitato sollecita la Commissione ed il Consiglio a colmare questa grave lacuna in modo da conferire a detto organismo, della cui istituzione si compiace, la legittimità e l'autorità indispensabili all'esercizio delle funzioni che gli verranno attribuite, nei confronti di ciascuno degli enti responsabili delle grandi reti, nonché delle autorità competenti degli Stati membri e si propone di aggiungere nella proposta di direttiva il seguente articolo:

« È creato un organismo rappresentativo delle entità responsabili delle reti ad alta pressione, che assisterà la Commissione nell'applicazione della direttiva. »

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*

Alberto MASPRONE